

Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n. 128 del 07/07/2016, Allegato A, comma 1

“INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL'ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE”

L'art. 32 del D. Lgs 81/08 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

In tal caso, viene comunque precisato che anche i soggetti in possesso di tali lauree, per svolgere i compiti di RSPP debbono possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento e specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.

In attuazione di quanto disposto sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:

- Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: **LM-4** (Architettura e Ingegneria Edile-Architettura), **da LM-20 a LM-25** (Ingegneria Aerospaziale e Astronautica; Ingegneria Biomedica; Ingegneria Chimica; Ingegneria Civile; Ingegneria dei Sistemi Edilizi; Ingegneria dell'Automazione), **da LM-27 a LM-35** (Ingegneria delle Telecomunicazioni; Ingegneria Elettrica; Ingegneria Elettronica; Ingegneria Energetica e Nucleare; Ingegneria Gestionale; Ingegneria Informatica; Ingegneria Meccanica; Ingegneria Navale; Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio)
- Laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: **4/S** (Architettura e Ingegneria Edile), **da 25/S a 38/S** (Ingegneria Aerospaziale e Astronautica; Ingegneria Biomedica; Ingegneria Chimica; Ingegneria Civile; Ingegneria dell'Automazione; Ingegneria delle Telecomunicazioni; Ingegneria Elettrica; Ingegneria Elettronica; Ingegneria Energetica e Nucleare; Ingegneria Gestionale; Ingegneria Informatica; Ingegneria Meccanica; Ingegneria Navale; Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio)
- Laurea magistrale conseguita nella classe **LM/SNT 4** (Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione)
- Laurea conseguita nella classe **L/SNT 4** (Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro)

Sono altresì validi, ai fini dell'esonero, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria e Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto del 30/09/1938, n. 1652.

Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) a ciascuno modulo, il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti contenuti previsti nel presente Accordo o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti siano conformi ai contenuti del presente Accordo.

